



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 12 del 23 luglio 2021

La sottoscritta Silvia Daccò, Revisore dei Conti del Comune di Curtatone chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardi degli equilibri di bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175, co. 8 e 193 Co. 2 del D. Lgs. 267/2000".

PREMESSA

In data 29/12/2020 il Consiglio Comunale con verbale n. 52 ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

In data 29/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 con verbale n. 9, determinando un risultato di amministrazione di euro 6.413.483,47 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020	
Risultato di amministrazione	6.413.483,47
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	2.972.516,48
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	250.000,00
Altri accantonamenti (Rinnovi contrattuali € 55.000; indennità di fine mandato € 542,50)	55.542,50
Totale parte accantonata	3.278.058,98
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	238.109,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	28.889,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	897.200,52
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.810.011,77
Altri vincoli	
Totale parte vincolata	2.974.211,76
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	117.232,71
Avanzo libero	43.980,02

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- delibera di consiglio comunale n. 5 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000)
- delibera di giunta comunale n. 65 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023"



- delibera di consiglio comunale n. 11 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000)
- delibera di giunta comunale n.84 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023"
- delibera di giunta comunale n. 115 del 05/06/2021 , immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 1 e 4 del d.lgs. 267/2000) e contestuale variazione PEG:"

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 385.530,60 così composta:

fondi accantonati	per euro	250.000,00
fondi vincolati	per euro	135.530,60
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00
fondi disponibili	per euro	0,00

In data 23/07/2021 è stata sottoposta all'Organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

per la copertura di debiti fuori bilancio;

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

per il finanziamento di spese d'investimento;

per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- la relazione dei responsabili di settore sullo stato di attuazione degli obiettivi;
- la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;



- la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data disponibile del 22/07/2021.

e procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Con nota del 09/06 e del 12/06 il Responsabile dell'Area Risorse ha richiesto ai Responsabili di Area le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, ad eccezione dei debiti già rilevati con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019.

I Responsabili di Area non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di area in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Nell'operazione di salvaguardia, non si è proceduto a liberare quote del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Organo di revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 71.843,29 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	71.843,29 ;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
fondi disponibili	per euro	0,00;

e destinata al finanziamento di spese in conto corrente.

L'Organo di revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:



TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	263.113,53		263.113,53
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	205.808,06		205.808,06
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	385.530,60	71.843,29	457.373,89
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.555.376,39	- 20.713,29	5.534.663,10
2	Trasferimenti correnti	576.642,62	327.367,33	904.009,95
3	Entrate extratributarie	4.222.222,96	- 102.627,27	4.119.595,69
4	Entrate in conto capitale	3.442.000,00	58.116,22	3.500.116,22
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00		4.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.460.000,00		2.460.000,00
	Totale	20.256.241,97	262.142,99	20.518.384,96
	Totale generale delle entrate	21.110.694,16	333.986,28	21.444.680,44
	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	10.717.497,48	275.870,46	10.993.367,94
2	Spese in conto capitale	3.647.808,06	58.116,22	3.705.924,28
3	Spese per incremento di attività finanziarie		-	-
4	Rimborso di prestiti	285.388,62	-	285.388,62
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	4.000.000,00	-	4.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.460.000,00	-	2.460.000,00
	Totale generale delle spese	21.110.694,16	333.986,68	21.444.680,84

Le variazioni sono così riassunte:



2021	
Minori spese (programmi)	110.931,40
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	459.107,65
Avanzo di amministrazione	71.843,29
TOTALE POSITIVI	641.882,34
Minori entrate (tipologie)	196.964,26
Maggiori spese (programmi)	444.918,08
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	641.882,34

2022	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

2023	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

L'Organo di revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

L'Organo di revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.



CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse, l'Organo di revisione:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla fine di giugno 2021;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021-2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 23 luglio 2021

L'Organo di revisione